

CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI MESSINA

Il Presidente

visto l'art 23 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 secondo cui "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del D.L. 25/3/2020, n 19, convertito dalla legge 22 Maggio 2020, n 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte d'Appello PROCEDE IN CAMERA DI CONSIGLIO, SENZA L'INTERVENTO DEL P.M. E DEI DIFENSORI, salvo che una delle parti private o il P.M. faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire;

ritenuto che vanno fissate le modalità operative per la concreta attuazione della

normativa richiamata;

## DISPONE

con riferimento ai procedimenti fissati tra il 25/11/2020 ed il 31 Gennaio 2021 (coincidente allo stato con la fine dello stato di emergenza epidemiologica), valgono le seguenti regole:

a) i ruoli di udienza, devono essere resi disponibili alla Procura generale e trasmessi per posta elettronica al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, alla Camera penale "Pisani – Amendolia" e alla Camera penale "Erasmo da Rotterdam" almeno venti giorni prima della data di ciascuna udienza; per ciascun processo, comunque, la cancelleria provvederà ad avvisare le parti che la trattazione avverrà in forma non partecipata, ai sensi del richiamato art. 23 D.L. n 149/2020, salvo richiesta di trattazione orale;

b) entro lo stesso termine di giorni 20 devono essere trasmessi alla Procura generale i "fascioletti" contenenti la sentenza di primo grado e le copie degli appelli;

c) eventuali motivi nuovi proposti dalle parti private nel termine di cui all'art. 585, co. 4 c.p.p. saranno immediatamente trasmessi alla Procura generale;

d) la Cancelleria provvederà a comunicare immediatamente le eventuali richieste di trattazione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza, a tutte le parti diverse da quella richiedente, inoltrando la richiesta tramite posta elettronica alla

Procura generale ovvero ai difensori;

e) la richiesta di trattazione orale sarà immediatamente annotata nel file che contiene il ruolo di udienza;

f). il funzionario che dirige la Cancelleria della sezione adotta i moduli organizzativi più opportuni per far sì che le informazioni di cui sopra siano rese

tempestivamente conoscibili al cancelliere designato per l'assistenza all'udienza;

g) nel caso in cui entro il termine previsto non sia pervenuta alcuna richiesta di

trattazione orale, il cancelliere designato per l'udienza verificherà che, entro il

decimo giorno precedente l'udienza, il Procuratore generale abbia formulato le

sue conclusioni, provvedendo all'immediata trasmissione delle stesse ai difensori

delle altre parti nonché al presidente del collegio e al relatore;

h) le eventuali conclusioni delle altre parti, da inviare almeno cinque giorni prima

dell'udienza, vanno altresì trasmesse immediatamente al presidente del

collegio e al relatore;

l) resta esclusa la possibilità di trattazione in forma scritta di procedimenti già

incardinati quantomeno con la relazione prima del 25 novembre 2020 e rinviati a

date successive nonché in tutti i casi in cui, anche dopo la trattazione in forma

scritta, dovesse essere disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;

L). non è di ostacolo alla trattazione in forma scritta l'eventuale richiesta di

acquisizione di documenti allegati agli atti di appello, non occorrendo in tale caso

un formale provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria;

m) in caso di processo cumulativo la richiesta di trattazione orale di una

qualunque delle parti o la richiesta di partecipazione di uno qualunque degli

imputati preclude la trattazione in forma scritta per tutti, per cui in caso di

assenza dei difensori degli imputati all'udienza si provvederà nelle forme

ordinarie ex art 97, co. 4 c.p.p.;

Per le udienze soggette a trattazione non partecipata:

1) il cancelliere di udienza sarà comunque presente in ufficio e redigerà il

verbale da far sottoscrivere al presidente del collegio, dando atto della modalità

di trattazione (in forma scritta ai sensi del D.L. n. 149/20) nonché della presenza

o meno in ufficio del collegio, dell'eventuale adozione di forme di deliberazione

da remoto nonché delle modalità di pubblicazione del dispositivo o della sentenza contestuale;

2) il collegio dovrà comunque essere presente in ufficio per la deliberazione;

3) il dispositivo della sentenza sarà tempestivamente comunicato alle parti dal cancelliere di udienza, mediante trasmissione per posta elettronica certificata alla Procura generale e ai difensori delle parti private, intendendosi l'imputato che non abbia chiesto di partecipare all'udienza rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis, co. 3 c.p.p.;

4) in caso di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la "fase decisionale" sarà liquidata ove il difensore abbia trasmesso le conclusioni ai sensi dell'art. 23, co. 2, ult. parte D.L. n. 149/20;

5) il difensore della parte ammessa al patrocinio potrà trasmettere prima dell'udienza la richiesta di liquidazione tramite posta elettronica certificata;

6) nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile.

Dispone la comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore generale, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al Dirigente amministrativo nonché ai consiglieri della sezione.

Messina li 16/11/2020

Il Presidente

D.ssa Maria Pina LAZZARA

